



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 330 del 29/04/2024

**Oggetto: ACCORDI CONVENZIONALI TRA ASL VCO DI OMEGNA E CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE SPA PER
- ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATICO, CONSULENZA SU CYBERSECURITY E FORNITURA FIRMA DIGITALE;
- USO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI ASL VCO
BIENNIO 2024/2025**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Guidetti Daniela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore sostituto SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 58-8782 del 12.04.2019 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 09.05.2019, come aggiornata con D.G.R. n. 41- 5140 del 27/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 09/06/2022, ha autorizzato in via definitiva il COQ S.p.A. all'esercizio dell'attività sanitaria, accreditandolo in Fascia A;
- il Direttore Generale dell'ASL VCO, in esito all'adozione da parte della Regione Piemonte della D.G.R. 58-8782 del 12/04/2019, con deliberazione n. 370 del 14.05.2019 dava avvio alla fase di sottoscrizione degli atti societari;
- in data 29/07/2022 avanti il notaio Errico ALFANI di Borgomanero ha avuto luogo la sottoscrizione dei nuovi atti societari che sanciscono il passaggio dalla fase sperimentale alla gestione ordinaria del COQ S.p.A.;
- con delibera del Direttore Generale n. 596 del 16/08/2022, immediatamente esecutiva, si è preso atto della sottoscrizione dei nuovi atti societari, come allegati alla delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- ai sensi della clausola 13, comma 1, lett. g) del Contratto di Gestione di cui all'Allegato C) della Deliberazione n. 596 del 16/08/2022, *"l'ASL VCO potrà altresì sottoscrivere con COQ spa apposite convenzioni, attive o passive, per la gestione di attività e/o effettuazione di prestazioni reciproche. In tal caso il disciplinare di convenzione regolerà espressamente la separazione delle attività, dell'orario e dei compensi conseguenti"*;

preso atto che il COQ, alla luce di quanto disposto dalla D.G.R. n. 41-5140 del 27/05/2022 in merito all'adesione al "Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)", alla condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni sul CUP regionale e all'utilizzo della ricetta dematerializzata, con propria nota prot. n. 1150 del 14/11/2022, acquisita in pari data al prot. aziendale n. 71420, ha chiesto "l'attivazione dei profili indispensabili all'attuazione del progetto FSE e DEMA e l'autorizzazione all'uso dei sistemi informativi dell'ASL VCO";

dato atto della piena condivisione da parte di ASL VCO degli obiettivi rappresentati dal COQ e della manifestazione di disponibilità a collaborare per la realizzazione del summenzionato progetto, come da nota della D.G. prot. n. 73699 del 23/11/2022;

considerato che, per dar seguito alla richiesta, si è reso necessario preliminarmente operare una puntuale ricognizione degli applicativi di ASL VCO in utilizzo condiviso con COQ e successivamente è stata avviata una serie di incontri affinché i rispettivi Servizi Informativi di ASL VCO e COQ potessero affrontare e definire le questioni tecniche e gli aspetti operativo-gestionali connessi all'utilizzo condiviso delle infrastrutture informatiche;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

dato atto che, poiché la messa a disposizione da parte di ASL VCO a favore di COQ di propri applicativi e servizi in cooperazione informatica comporta, come naturali corollari, la gestione degli aspetti legati alla privacy e alla sicurezza informatica, sono state adottate le seguenti misure:

a) relativamente alla privacy, configurandosi entrambi gli Enti titolari del trattamento dei dati, si è provveduto con il supporto del DPO aziendale ad elaborare l'accordo di contitolarità per il Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, atto a disciplinare le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679, dando atto che si provvederà di conseguenza ad aggiornare l'informativa ai pazienti;

b) relativamente alla sicurezza informatica, il COQ ha avviato l'adeguamento delle proprie infrastrutture agli standard di sicurezza dell'ASL VCO, come comunicato con nota prot. n. 656 del 07/08/2023, acquisita in pari data al protocollo aziendale al n. 49935;

visto che il COQ, all'avvio del procedimento di rinnovo delle convenzioni in scadenza al 31/12/2023, relativamente alla convenzione per l'Assistenza informatica:

- con nota prot. 846/MC/ss del 26.10.2023, acquisita al prot. aziendale n. 67232 del 27/10/23, ha chiesto di integrare anche il supporto per la Cybersecurity;
- con mail del 20/12/2023 a firma del Responsabile Servizio Approvvigionamenti, Informatica e Logistica ha chiesto altresì il rilascio del certificato di Firma digitale per i propri medici;
- entrambe le richieste, vagliate dalla SOS ICT, sono state accolte e pertanto la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni ha provveduto ad integrare opportunamente il disciplinare per l'Assistenza informatica;

dato atto che con delibera n. 278 dell'8 aprile 2024 sono state rinnovate tutte le convenzioni col COQ (attive, passive e a prestazioni reciproche), con validità per il biennio 2024-2025, ad eccezione delle convenzioni aventi ad oggetto "Assistenza informatica, Cybersecurity, Firma digitale" e "Uso Sistemi informativi di ASL VCO", che necessitavano di ulteriori approfondimenti;

considerato che:

- in esito alle interlocuzioni tra il COQ e la SOS ICT al fine di giungere alla integrale condivisione del contenuto dei disciplinari relativi alle summenzionate convenzioni, si è infine concordato di approvare le convenzioni nei testi che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, Allegati "V" e "Z";
- la convenzione sull'Uso dei Sistemi Informativi è corredata dall'Accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (Ue) 2016/679 e relative Misure di sicurezza, redatto col supporto del DPO aziendale ed approvato nella formulazione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL. Z1);



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

visto che il disciplinare relativo all'attività di "Posizionamento cateteri venosi" approvato con delibera n. 278 dell'8 aprile 2024 ed alla stessa allegato come All. A), per mero errore materiale, non è conforme all'originale approvato e si ritiene pertanto necessario, ai fini di ottemperare correttamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza, allegarlo al presente atto (All. A) quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE

- **di approvare**, per il biennio dal 01.01.2024 al 31.12.2025, le sottoelencate **convenzioni attive** tra ASL VCO e il Centro Ortopedico di Quadrante SPA, dando atto che:
 - la convenzione per l'Uso Sistemi informativi di ASL VCO (All. Z) è corredata dall'Accordo di contitolarità e relative Misure di sicurezza, redatti col supporto del DPO aziendale e dallo stesso approvati nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale (ALL. Z1);
 - le convenzioni aventi ad oggetto "Assistenza informatica, Cybersecurity, Firma digitale" e "Uso Sistemi informativi di ASL VCO", di cui rispettivamente agli allegati V e Z, determinano gli introiti presunti in tabella evidenziati:

Convenzioni attive				
ALL.	Oggetto	Introito presunto annuo	Conto ricavo	Esercizi
V	Assistenza informatica, Cybersecurity, Firma digitale	€ 3.000,00	4.50.03.48	2024 - 2025
Z	Uso dei Sistemi informativi di ASL VCO	€ 500,00	4.50.03.48	2024 - 2025

- **di dare atto che** l'ASL VCO e il COQ, alla luce dei rapporti normati dalla convenzione per l'Uso dei Sistemi Informativi, provvederanno ciascuno per quanto di propria competenza ad aggiornare l'informativa ai pazienti;
- **di pubblicare** il disciplinare relativo al "Posizionamento cateteri venosi", già approvato con Delibera n. 278 dell'8 aprile 2024, per ottemperare correttamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza, dando atto che l'Allegato A) al presente provvedimento annulla e sostituisce l'Allegato A) alla delibera n. 278 dell'8 aprile 2024.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- di approvare**, per il biennio dal 01.01.2024 al 31.12.2025, le sottoelencate **convenzioni attive** tra ASL VCO e il Centro Ortopedico di Quadrante SPA, dando atto che:
 - la convenzione per l'Uso Sistemi informativi di ASL VCO (All. Z) è corredata dall'Accordo di contitolarità e relative Misure di sicurezza, redatti col supporto del DPO aziendale e dallo stesso approvati nella formulazione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL. 1);
 - le convenzioni aventi ad oggetto "Assistenza informatica, Cybersecurity, Firma digitale" e "Uso Sistemi informativi di ASL VCO", di cui rispettivamente agli allegati V e Z, determinano gli introiti presunti in tabella evidenziati:

Convenzioni attive				
ALL.	Oggetto	Introito presunto annuo	Conto ricavo	Esercizi
V	Assistenza informatica, Cybersecurity, Firma digitale	€ 3.000,00	4.50.03.48	2024 - 2025
Z	Uso dei Sistemi informativi di ASL VCO	€ 500,00	4.50.03.48	2024 - 2025

- di dare atto che** l'ASL VCO e il COQ, alla luce dei rapporti normati dalla convenzione per l'Uso dei Sistemi Informativi, provvederanno ciascuno per quanto di propria competenza ad aggiornare l'informativa ai pazienti;
- di affidare** gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'approvazione delle sopraelencate convenzioni alla SOS ICT;
- di precisare che**, nelle more dell'adozione del presente atto e della sottoscrizione delle convenzioni, i rapporti giuridici ed economici si intendono pienamente validi dal 01/01/2024, fatte salve le specifiche decorrenze dettagliate in ciascuna convenzione;
- di demandare** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali sia la sottoscrizione dei disciplinari di convenzione sia l'Accordo di contitolarità, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;
- di pubblicare** il disciplinare relativo al "Posizionamento cateteri venosi", già approvato con Delibera n. 278 dell'8 aprile 2024, per ottemperare correttamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza, dando atto che l'Allegato A) al presente provvedimento annulla e sostituisce l'Allegato A) alla delibera n. 278 dell'8 aprile 2024;
- di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1995.

CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI

QUADRANTE S.P.A. DI OMEGNA PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA

INFORMATICA, FIRMA DIGITALE E CYBERSECURITY

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB) in Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

E

il Centro Ortopedico di Quadrante (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione,

denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna,

Lungolago Buoizzi n. 25, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr.

Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) – Oggetto della convenzione

ART. 1 - Oggetto

1. L'ASL VCO mette a disposizione del COQ il proprio personale appartenente alla SOS

Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) per attività richiesta

normalmente in forma scritta di volta in volta dal Committente, nonché per garantire

l'attività di supporto alle procedure informatiche dell'ASL VCO che il COQ sta attualmente

utilizzando per la conseguente ricaduta sulla rete aziendale ASL e per la fornitura della firma

digitale remota per i medici del COQ.

2. Al fine di realizzare il progressivo allineamento delle infrastrutture di sicurezza del COQ a

quelle dell'ASL VCO, le parti concordano che la SOS ICT si impegni a fornire attività di consulenza tramite incontri periodici, da programmare in base alle necessità, su richiesta di una delle parti, compatibilmente con le preminenti esigenze di servizio, al fine di condividere regole e procedure di ASL VCO nella gestione delle infrastrutture informatiche e consentire il tempestivo adeguamento alle specifiche tecniche via via emanate dalle autorità competenti.

Fermo restando il riconoscimento della reciproca autonomia nell'assunzione di distinti ed indipendenti sistemi di sicurezza, le attività di consulenza sulle metodologie di cybersecurity assessment sono finalizzate alla condivisione delle informazioni tecniche e alla pianificazione degli obiettivi da raggiungere in base alle Misure minime di sicurezza definite da AgID e al Framework nazionale per la cybersecurity definite da AgID e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

La gestione tecnico-operativa relativa alla rete e alla sicurezza dei pc, degli elettromedicali e di tutti i dispositivi di proprietà del COQ sarà completamente garantita dal COQ stesso, che si impegna a gestirli in autonomia e ad adeguare puntualmente la propria infrastruttura a quella già presente sui presidi ospedalieri di Verbania e Domodossola.

Al fine di migliorare la sicurezza informatica di entrambe le Aziende, il COQ si impegna ad effettuare la segmentazione di rete, che consiste nel dividere la rete locale in subnet più piccole e, a seguire, procedere con la segregazione di rete che consiste nel delimitare il traffico dati entro specifici segmenti di rete, aprendo solo le porte e i protocolli opportuni.

Nello specifico, COQ si impegna a condividere con ASL VCO un piano di segmentazione e segregazione della rete locale (da presentare entro la prima decade di maggio 2024) da concludere in tempi brevi e comunque non oltre la data di proroga del servizio di "Manutenzione ordinaria ed evolutiva, sviluppo e gestione RIS-PACS e sistemi di digitalizzazione immagini medicali" (rif. Determina ASL VCO n. 352 dell'11/03/24).

ART. 2 – Impegno orario e modalità di intervento

	Per le attività di cui all'art.1, l'ASL VCO garantirà, mediante l'equipe della SOS Tecnologia	
	dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), un impegno massimo settimanale di 30 ore,	
	non comprensive del tempo di raggiungimento della sede di lavoro.	
	L'attività oggetto del presente disciplinare sarà svolta con prolungamento dell'orario di	
	lavoro e attribuzione di debito orario aggiuntivo, dal lunedì al venerdì (con esclusione degli	
	orari notturni 20.00/8.00 del sabato, domenica e giornate festive) e valorizzazione come	
	specificato al successivo art. 4.	
	Per il supporto operativo di cui all'art. 1, co. 1, in caso di problemi sistemistici urgenti	
	l'intervento sarà garantito entro le dodici ore successive la chiamata, il resto a	
	programmazione.	
	Per la fornitura della <i>Firma Digitale Remota</i> , le richieste da parte del COQ dovranno	
	pervenire tramite l'applicativo Cred.Net, chiedendo l'opzione "Firma Digitale COQ";	
	l'emissione del certificato avverrà entro 5 giorni lavorativi. Alla richiesta dovranno essere	
	allegati: Carta d'Identità in corso di validità, Codice Fiscale e n. di telefono del medico.	
	La SOS ICT dell'ASL VCO fornirà il manuale d'uso, mentre l'attivazione del certificato sarà	
	a carico del personale COQ. Qualora necessario, a fronte di formale richiesta del COQ, la	
	SOS ICT potrà garantire la formazione iniziale.	
	Tutte le attività di cui alla presente convenzione saranno organizzate in modo da non	
	pregiudicare, comunque, l'assolvimento dei compiti istituzionali della SOS ICT.	
	ART. 3 – Responsabilità	
	L'attività sarà prestata secondo le indicazioni del Committente il quale costituisce centro di	
	imputazione dell'attività dei collaboratori nei confronti della struttura interessata.	
	Stante la natura consulenziale delle prestazioni oggetto della convenzione, il COQ esonera	
	l'ASL VCO da qualsivoglia responsabilità per l'attività fornita dai propri incaricati, salvo per	
	i danni derivanti direttamente da azioni, omissioni o comportamenti compiuti con dolo o	
	3	

colpa grave o in violazione di norme di ordine pubblico.

ART. 4 – Compenso

Per l'attività di supporto di cui all'art.1, co. 1, in analogia al supporto aziendale all'attività libero professionale, si prevede un compenso orario determinato come segue:

- € 60,00/ora per la figura del Dirigente fino al 23/01/2024, € 80,00/ora dal 24/01/2024

- € 37,18/ora per le figure di collaboratore (ex cat. D)

- € 25,60/ora per le figure di assistente (ex cat. C)

Tale compenso, depurato del margine operativo aziendale pari al 5%, è da considerarsi al netto degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVA che risultano a carico del committente.

Per la fornitura della Firma Digitale Remota, il costo di attivazione è di € 25,00 per ogni certificato; lo stesso costo verrà applicato alla riemissione di certificati già emessi (ad es. per smarrimento pin/password). L'attività di generazione dei certificati sarà svolta al costo orario dell'attività di supporto, come valorizzato al primo comma del presente articolo, e considerato indicativamente un impegno orario di 15 minuti a certificato.

Per l'attività di consulenza sulla Cybersecurity di cui all'art.1 co. 2 e per la consulenza su adeguamenti applicativi, evoluzioni tecnologiche, analisi di processo e attività affini il compenso è valorizzato nella misura di € 60,00/ora, al netto degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVA che risultano a carico del committente. Tale importo, depurato del margine operativo aziendale pari al 5%, sarà erogato al personale che ha fornito la consulenza, come da prospetto vistato dal Responsabile ICT e sottoscritto per accettazione dal COQ.

ART. 5 – Rendicontazione

Al fine di rendicontare le ore effettuate, il personale che ha svolto l'attività compilerà una scheda nominativa, con l'indicazione dettagliata dei giorni e dell'ora di effettuazione delle prestazioni e, dopo aver apposto la propria firma ed averla fatta vistare dal Responsabile della SOS Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), la trasmetterà al

COQ. Quest'ultimo vi apporrà il proprio visto e la ritrasmetterà alla SOC Logistica e servizi

Informatici - SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali della ASL VCO che la invierà

alla SOC Gestione Risorse Economico Finanziarie e Patrimonio al fine dell'emissione della

debita documentazione contabile. La SOS Tecnologia dell'Informazione e della

Comunicazione (ICT) provvederà poi, al momento dell'incasso, alla predisposizione di

determina di liquidazione per l'attribuzione al personale collaboratore delle quote spettanti

applicando il debito orario correlato.

La consuntivazione dei certificati emessi avverrà annualmente.

Il COQ corrisponderà la somma di cui al precedente art. 4 nell'ambito degli accordi previsti

nel vigente contratto di gestione tra l'ASL VCO e il COQ entro 60 gg data fattura.

ART. 6 – Clausola di riservatezza

I collaboratori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non

coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti,

informazioni, cognizioni, documenti di cui fossero venuti a conoscenza, o che fossero

comunicati da parte Committente, in virtù del presente contratto.

ART. 7 – Privacy

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della

stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli

interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente

convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.

UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

ART. 8 – Copertura assicurativa

Il COQ dovrà garantire al personale ASL VCO coinvolto nell'attività di consulenza, la

copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi ed infortuni compresi

quelli in itinere.

ART. 9 – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2024** al **31/12/2025**; nelle more del perfezionamento dell'atto, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo. È fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg.

Nel permanere delle attuali condizioni, le parti si riservano la facoltà di rinnovare la presente convenzione; al mutare delle necessità, si riservano di modificarla o integrarla, previa sottoscrizione di specifico atto.

ART. 10 – Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. il COQ si impegna a fornire al personale dell'ASL VCO, di cui alla presente convenzione, il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale e del piano di emergenza aziendale.

ART. 11 – Controversie

Per ogni controversia derivante o inerente la presente convenzione, che non si possa risolvere amichevolmente, è competente il Foro di Verbania.

ART. 12 – Registrazione e bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dal COQ (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Verbania prot. n. 22133 del 6 settembre 2010). Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Omegna,

Omegna

C.O.Q. s.p.a.

ASL VCO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SOST. SOC A.G.L.I.

(Dott. Mauro CARDUCCI)

(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)

CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.P.A. PER L'USO DA PARTE DEL COQ DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ASL VCO, ANCHE AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO" (FSE)

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB) in Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

E

il Centro Ortopedico di Quadrante (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione, denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna, Lungolago Buozzi n. 25, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

Premesso che:

- l'ASL VCO, per la specifica natura di ospedale pubblico dell'Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, ha richiesto alla Regione Piemonte di estendere al COQ le regole vigenti per le altre strutture aziendali in materia di: - adesione al progetto "Fascicolo Sanitario Elettronico", - condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni sul Centro Unico di Prenotazione regionale, - utilizzo della ricetta dematerializzata, ai fini dell'integrazione delle modalità operative con gli altri presidi ospedalieri e di uniformità di trattamento dei pazienti all'interno degli stessi;

- la richiesta è volta a migliorare l'accessibilità ai servizi, in quanto:

	1. il fascicolo sanitario elettronico costituisce strumento per una rapida e protetta	
	circolazione delle informazioni inerenti lo stato di salute dei cittadini;	
	2. è obiettivo regionale che siano presenti sul Cup regionale tutte le agende relative a	
	prima visita e primo accesso, al fine della corretta gestione delle liste di attesa;	
	3. la natura "pubblica" del presidio rende applicabile la prescrizione dematerializzata	
	alle categorie di specialisti ivi operanti, ammesse anche alla luce della sentenza Tar	
	Piemonte n. 751/2018, pubblicata il 22 maggio 2019 (medici dipendenti del SSR,	
	convenzionati interni, medici operanti nel SSR con contratti atipici, che li pongono in	
	situazione analoga a quella dei dipendenti);	
	- la Regione Piemonte, con DGR del 27 maggio 2022, n. 41-5140, nell'aggiornare la DGR n.	
	58-8782 del 12 aprile 2019, ha stabilito che il contratto stipulato tra ASL VCO e COQ ai	
	sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e smi per la regolamentazione delle	
	attività della struttura medesima, preveda tra l'altro le modalità di adesione al progetto "FSE"	
	(fascicolo sanitario elettronico), condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio	
	delle prestazioni sul Centro Unico di Prenotazione regionale, utilizzo della ricetta	
	dematerializzata;	
	considerato che:	
	- al fine di implementare il progetto FSE, il COQ con nota prot. n. 1150MC/kg del	
	14/11/2022 ha chiesto all'ASL VCO "l'attivazione dei profili indispensabili all'attuazione	
	del progetto e l'autorizzazione all'uso dei sistemi informativi di ASL VCO, facendosi carico	
	dei costi di avvio in produzione e di parte degli eventuali maggiori costi specifici di	
	manutenzione degli applicativi";	
	dato atto che:	
	- il COQ già utilizza i seguenti applicativi di ASL VCO, <i>opportunamente configurati in</i>	
	<i>maniera tale da creare aree distinte e segregate:</i>	
	2	

1) RIS/PACS (Sincromed/Synapse) per la gestione amministrativa, la refertazione e l'archiviazione delle immagini radiologiche. Il sistema è configurato in modo da consentire al personale di COQ di accedere con proprie credenziali a specifica area del sistema dedicata alla gestione della propria attività in ambito radiologico; è altresì consentita la reciproca visualizzazione dei referti e delle immagini degli esami svolti dai pazienti presso gli altri due presidi ospedalieri.

2) E-prescription per la prescrizione delle ricette dematerializzate, cui accede ciascun medico del COQ, registrato in OPESSAN all'interno della specifica struttura ospedaliera, utilizzando credenziali di dominio ASL VCO (il sistema è strutturato di default in maniera tale che ciascun medico prescrittore possa visualizzare solo le proprie prescrizioni);

- l'ASL VCO e il COQ condividono tra l'altro l'utilizzo degli applicativi informatici di seguito elencati:

1) Armonia web per l'inserimento delle richieste di analisi di Anatomia Patologica e la visualizzazione dei risultati (order entry);

2) DnWeb per l'inserimento delle richieste di analisi di laboratorio per i pazienti ricoverati e la visualizzazione dei risultati;

3) Escribe per la condivisione dei tracciati degli ECG effettuati dal COQ e refertati dai cardiologi dell'ASL VCO e la visualizzazione e stampa dei referti cardiologici;

4) OliammWeb utilizzato per richiedere materiale dai reparti al magazzino di Asl VCO;

tutto ciò premesso e considerato

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

E

il **Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.** (d'ora in poi ai fini della presente convenzione denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna Lungolago Buozzi n. 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'ASL VCO e il COQ per l'utilizzo da parte di COQ spa degli applicativi informatici dell'ASL VCO.

1. L'ASL VCO condivide con il COQ l'utilizzo dei software di seguito elencati, alle condizioni ivi specificate.

a. RIS/PACS (Sincromed/Synapse) per la gestione amministrativa, la refertazione e l'archiviazione delle immagini radiologiche: per ogni azienda è garantita un'area distinta ed autonoma; ogni soggetto (personale medico, tecnico di radiologia e amministrativo) che accede al sistema informatico RIS/PACS è identificato da proprie credenziali ed è titolare di specifica autorizzazione aziendale per operare sul sistema. Le credenziali e le abilitazioni vengono rilasciate da ASL VCO su specifica richiesta di COQ. Il sistema permette la reciproca visualizzazione dei referti e delle immagini degli esami svolti dai pazienti presso gli altri due presidi ospedalieri.

b. E-Prescription per la prescrizione delle ricette dematerializzate: il personale medico del COQ, regolarmente registrato sul portale "OPESSAN" (Anagrafe degli Operatori del Sistema Sanitario regionale) accede al programma con proprie credenziali di dominio ASL VCO all'interno della specifica struttura ospedaliera (COQ).

	<p>c. Armonia web: il personale del COQ è abilitato ad usare il software in modalità order entry per l’inserimento delle richieste di analisi di anatomia patologica e la visualizzazione dei relativi risultati.</p>	
	<p>d. DnWeb: il personale del COQ è abilitato ad usare il software in modalità order entry per l’inserimento delle richieste di analisi di laboratorio per i pazienti ricoverati e la visualizzazione dei relativi risultati.</p>	
	<p>e. Escribe: il personale del COQ è abilitato ad usare il software per la condivisione dei tracciati degli ECG effettuati dal COQ e refertati dai cardiologi dell’ASL VCO e la visualizzazione e stampa dei referti cardiologici;</p>	
	<p>f. OliammWeb: l'accesso al sistema avviene tramite utenze nominative, registrate sul dominio Asl e fornite agli utenti COQ per la richiesta di materiale dai reparti al magazzino di Asl VCO.</p>	
	<p>2. L’ASL VCO si impegna inoltre a mettere a disposizione del COQ i seguenti applicativi informatici:</p>	
	<p>a) IE-Repository: applicazione di Repository Clinico Documentale finalizzato alla memorizzazione dei documenti clinici. L’ASL VCO metterà a disposizione del COQ un’area riservata destinata alla memorizzazione dei documenti clinici prodotti dal COQ, garantendo la totale separazione degli ambienti in uso all’ASL e al COQ e la non accessibilità reciproca di tali ambienti; per implementare il progetto FSE ai fini di una ottimale gestione del paziente, è consentita la reciproca visualizzazione dei documenti prodotti dagli altri due poli ospedalieri, previa acquisizione del consenso del paziente.</p>	
	<p>b) IE-Privacy Management: sistema informatizzato per la raccolta dei consensi informati dei pazienti. L’ASL VCO si impegna a fornire al COQ un ambiente per gestire i propri consensi.</p>	
	<p>c) Xmpi: banca dati anagrafica. L’ASL VCO si impegna a fornire al COQ l’accesso in sola</p>	

lettura per la consultazione dei dati anagrafici dei pazienti.

3. La condivisione di ulteriori applicativi informatici, rispetto a quelli dettagliati ai commi 1 e 2, avverrà nel rispetto dei criteri generali stabiliti col presente atto, rilasciando le credenziali di accesso secondo quanto previsto all'art. 2 e, laddove tecnicamente possibile, garantendo la separazione delle rispettive banche dati.

ART. 2 – Abilitazioni utenti e gestione delle credenziali

La completa gestione dei profili assegnabili agli operatori del COQ compete all'ASL VCO che provvede a rilasciare loro le credenziali di login per l'utilizzo dei software.

Il COQ si impegna a richiedere l'abilitazione degli operatori per ogni applicativo e a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire tramite l'applicativo CredNet, per consentire all'ASL VCO una corretta gestione delle abilitazioni. Il COQ si impegna altresì a comunicare ad ASL VCO il/i nominativo/i del/i soggetto/i abilitato/i alla gestione delle richieste.

ART. 3 – Password policy

La protezione delle credenziali di accesso rappresenta uno dei principi fondamentali della sicurezza delle informazioni, in particolare la creazione e la gestione delle password che costituiscono la principale contromisura agli accessi non autorizzati.

Visto quanto previsto dal GDPR UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, occorre definire misure di protezione adeguate ed idonee per il trattamento e la tutela dei dati personali degli utenti.

Lo username viene assegnato esclusivamente dall'amministratore del servizio (o amministratore del sistema) o da un suo delegato. La password viene gestita, dopo la sua prima assegnazione da parte dell'amministratore, esclusivamente dall'operatore. Il codice identificativo, una volta assegnato ad un operatore, non potrà più essere riassegnato ad altri soggetti, nemmeno in tempi successivi, proprio per poter garantire un'archiviazione e

storicizzazione delle utenze.

Le credenziali di accesso non utilizzate da almeno 6 (sei) mesi potranno essere disattivate a seguito delle verifiche periodiche dell'ASL VCO. Le credenziali saranno disattivate anche quando l'operatore perde il ruolo, la mansione e le qualità che gli consentono di utilizzarle: pertanto il COQ si impegna a trasmettere tempestivamente tali informazioni ad ASL VCO tramite l'applicativo CredNet .

La password è strettamente personale e non deve essere comunicata e/o condivisa con nessun'altra persona all'interno dell'organizzazione. Ogni operatore è responsabile di tutte le azioni e le funzioni svolte dal suo account. Qualora vi sia la ragionevole certezza che le credenziali assegnate siano state utilizzate da terzi, l'operatore dovrà cambiare immediatamente la password. Il sistema di controllo degli accessi sulla base di differenziati profili autorizzativi assicura che i dati personali e clinici dei pazienti siano resi accessibili alle sole persone autorizzate per lo svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 4 – Manutenzioni, adeguamenti applicativi ed evoluzione tecnologiche

Le manutenzioni che l'ASL VCO dovrà effettuare sugli applicativi, che potrebbero incidere sui servizi erogati dal COQ, saranno tempestivamente comunicate dai tecnici dell'Azienda e, qualora possibile, eseguite in data/ora concordate.

1. Con riferimento alle manutenzioni di natura ordinaria degli applicativi di cui all'art. 1, il COQ potrà beneficiare del pacchetto ore di manutenzione acquistato dall'ASL VCO mediante:

a) utilizzo del servizio help desk telefonico. Tale servizio è garantito a titolo gratuito.

Sarà cura della SOS ICT comunicare i contatti telefonici delle ditte fornitrici degli applicativi;

b) eventuale accesso al servizio di presidio fornito dal Fornitore presso l'ASL VCO.

Tale servizio dovrà essere espressamente richiesto da COQ all'ICT e verrà

contabilizzato al consumo sulla base del rapporto di intervento presentato dalla

Ditta fornitrice all'ASL VCO.

2. Con riferimento agli adeguamenti degli applicativi ed evoluzioni tecnologiche, essi sono normalmente richieste dall'ASL VCO e rese disponibili al COQ senza costi aggiuntivi.

3. Manutenzioni straordinarie ed eventuali personalizzazioni tecnologiche richieste da COQ dovranno previamente essere vagliati ed asseverati dalla SOS ICT. I costi saranno a totale carico del COQ, come, di norma, anche l'assunzione dei relativi obblighi contrattuali.

ART. 5 – Rapporti economici

Le attività di supporto per gli applicativi dell'ASL VCO in uso al COQ e le attività di consulenza per adeguamenti applicativi, evoluzioni tecnologiche, analisi di processo e attività affini sono normate dalla “convenzione per attività di assistenza informatica” cui si fa esplicito rinvio; in particolare si intendono espressamente richiamati gli artt. 2 e 4 relativi rispettivamente alla quantificazione oraria ed alla valorizzazione economica degli interventi. Per l'uso degli applicativi nulla è dovuto dal COQ, salvo i costi di cui all'art. 4 co. 1 lett. b) e co. 3.

ART. 6 – Sicurezza

Nel caso si presentino problematiche di sicurezza che mettano in pericolo l'integrità dell'infrastruttura aziendale, l'ASL VCO comunicherà prontamente la situazione al COQ, riservandosi la facoltà di disconnettere il COQ dalla rete e nei casi più gravi di spegnere i Server.

ART. 7 – Privacy

Le parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In particolare, le

stesse avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Le parti, in relazione agli impieghi dei dati nell'ambito della propria organizzazione, assumono la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

ART. 8 – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2024** al **31/12/2025**; nelle more del perfezionamento dell'atto, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo. È fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg.

Nel permanere delle attuali condizioni, le parti si riservano la facoltà di rinnovare la presente convenzione; al mutare delle necessità, si riservano di modificarla o integrarla, previa sottoscrizione di specifico atto.

ART. 9 – Esonero da responsabilità

Il COQ solleva l'ASL VCO da qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, materiali e immateriali che lo stesso, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo inappropriato di quanto forma oggetto del presente accordo. Il COQ assume ogni responsabilità in merito all'uso dei sistemi anche in caso di violazione di diritti di privacy e in genere di privativa altrui; pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL VCO anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

ART. 10 – Controversie

Per ogni controversia derivante o inerente la presente convenzione che non sia possibile

comporre amichevolmente è competente il Foro di Verbania.

ART. 11 – Registrazione e Bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dal COQ (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Uff. Territor. di Verbania prot. n. 22133 del 6 settembre 2010).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Omegna, _____

Omegna _____

C.O.Q. s.p.a.

ASL VCO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SOST. SOC A.G.L.I.

(Dott. Mauro CARDUCCI)

(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DATI PER L'USO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI ASL VCO
DA PARTE DI COQ, ANCHE AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO"**

TRA

ASL VCO in persona del L.R. pro tempore

E

"Centro Ortopedico di Quadrante Ospedale Madonna del Popolo di Omega" – COQ S.p.A. in persona del L.R. pro tempore

(insieme **"i contitolari"** o **"le parti"** e, singolarmente, **"il contitolare"** o **"la parte"**).

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSO CHE

- 1.1** Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria"*, all'articolo 9 bis prevede che *"Le Regioni (...) autorizzano programmi di sperimentazione gestionale aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato"*.
- 1.2** Con deliberazione n. 52-3036 del 21.05.2001 la Giunta regionale ha approvato il progetto di sperimentazione gestionale presentato dall'ASL n. 14 di Omegna (ora ASL VCO) per la gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero di Omegna. Il progetto di cui trattasi, che si inquadra nella realtà territoriale delle tre aree geografiche Verbano, Cusio e Ossola, prevedeva la costituzione di una società per azioni a capitale misto pubblico e privato, a maggioranza pubblica, composta dall'ASL VCO e da soggetti qualificati nel settore dell'ortopedia e della riabilitazione funzionale. La costituzione della società per azioni denominata *"Centro Ortopedico di Quadrante Ospedale Madonna del Popolo di Omega"* – COQ S.p.A. - società partecipata dall'ASL VCO nella misura del 51% del capitale sociale - è avvenuta in data 29.07.2002 fra l'ASL e la società a responsabilità limitata Casa di Cura S. Rita in raggruppamento d'impresa con Generale de Santé. L'individuazione del socio privato veniva effettuata a seguito di gara d'appalto con procedura ristretta in forma di licitazione privata ed al programma veniva ascritto, quale obiettivo finale, lo sviluppo di attività specialistiche di ricovero ordinario e diurno, nonché ambulatoriali, con particolare riferimento alle specializzazioni in ortopedia, recupero e riabilitazione funzionale, medicina e lungodegenza.
- 1.3** Le DD.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011 e n. 49-1985 del 29 aprile 2011, con cui veniva adottato l'Addendum al Piano di rientro e al Programma attuativo – ex legge 23 dicembre 2009 n. 19, commi da 93 a 97, prevedevano, con riferimento al programma di sperimentazione gestionale *"Centro Ortopedico di Quadrante"*, la conclusione della sperimentazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2010.
- 1.4** Il programma di sperimentazione gestionale veniva successivamente prorogato fino al 31.12.2012 con *deliberazioni n. 59-7921 del 21.12.2007, n. 29-8514 del 31.03.2008, n. 21-9848 del 20.10.2008, n. 17-12959 del 30.12.2009, n. 14-1733 del 21 marzo 2011 e n. 18-9951 del 3.02.2012*. Il regime di proroga, avviato con i provvedimenti amministrativi di cui sopra, era giustificato, da un lato, dalla necessità di valutare la coerenza del programma con il percorso, avviato a livello regionale, di ridefinizione degli atti di programmazione socio sanitaria e, dall'altro, dell'esigenza di consentire al legislatore regionale, in mancanza di una specifica normativa nazionale attuativa del citato art. 9 bis d.lgs. 502/92 e s.m.i., di definire un quadro normativo appropriato e coerente con la legislazione nazionale e comunitaria per la conversione dei modelli sperimentali di cui trattasi in gestione ordinaria.
- 1.5** Con la legge regionale n. 1 del 31 gennaio 2012 recante *"Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008)"*, è stato definito, fra l'altro, il percorso per l'avvio, la gestione e la eventuale conversione dei programmi attivati ai sensi dell'art. 9 bis d.lgs. 502/92 e s.m.i. da regime sperimentale a regime ordinario.

- 1.6** Con DD n. 410/DB2000 del 18.06.2012, successivamente modificata ed integrata con DD. n. 739/A14000 del 18.11.2016 e DD n. 209 del 21.3.2019, la Direzione regionale Sanità ha provveduto all'istituzione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio, la verifica ed il controllo delle sperimentazioni gestionali ex art. 9 bis d.lgs. 502/92 e s.m.i. e l.r. 1/2012.
- 1.7** Con deliberazione n. 69-5191 del 28 dicembre 2012 la Giunta regionale, previa valutazione del programma sotto il profilo della convenienza economica, della qualità dei servizi e della conformità alla programmazione regionale, ha accolto la richiesta dell'ASL VCO, di cui alle deliberazioni del D.G. dell'ASL n. 180 del 20 luglio 2012 e n. 436 del 18 dicembre 2012, e pertanto autorizzato la trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria, ai sensi dell'art. 23 comma 6 della legge regionale 12/2008 e s.m.i., relativa alla S.p.A. "*Centro Ortopedico di Quadrante*" per la gestione del presidio ospedaliero "*Madonna del Popolo*" di Omegna. La valutazione del progetto di sperimentazione gestionale veniva effettuato sulla base degli obiettivi e delle finalità del programma originariamente avviato, nonché dei risultati conseguiti rilevati alla luce delle norme nazionali e regionali vigenti in materia sanitaria e delle linee programmatiche socio-sanitarie regionali. Il sopraccitato atto deliberativo definiva altresì, ai sensi dell'art. 23 comma 8 L.R. 12/2008 e s.m.i. e dell'art. 9 bis d.lgs. 502/92 e s.m.i., i principi nel rispetto dei quali dovrà operare la società COQ S.p.A. e demandava all'ASL VCO l'adeguamento dello statuto e degli atti e patti parasociali nonché l'adozione degli atti stessi previa verifica, da parte del competente Assessorato regionale, della coerenza con i principi e le indicazioni contenute nel provvedimento di conversione.
- 1.8** Gli schemi degli atti societari, rivisti alla luce delle previsioni di cui alla citata DGR n. 69-5191 del 28 dicembre 2012, sono stati approvati dall'ASL VCO con Delibera del DG n. 445 del 29.10.2013 e successivamente inoltrati all'Assessorato Sanità per la valutazione di competenza con note prot. n. 34068 del 23.04.2015 e prot. n. 68632 del 15/10/2015. Venivano, nel contempo, avviati a livello regionale i procedimenti per l'autorizzazione all'esercizio ex art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e l'accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. 502/92 e s.m.i. del presidio ospedaliero "*Madonna del popolo di Omegna*", da parte degli organismi competenti.
- 1.9** Con successiva prot. n. 5877 del 09.03.2016 la Direzione Sanità, concluso l'iter di verifica affidato al gruppo di lavoro di cui al punto 1.6, rilevava tuttavia che le attività oggetto di riconversione ai sensi della DGR n. 69-5191 del 28.12.2012 non risultavano, almeno in parte, in linea con le previsioni di cui agli atti di revisione della revisione della rete ospedaliera ex DGR 1-600 del 19/11/2014 e s.m.i.
- 1.10** Con nota prot. n. 27837 del 9.5.2018 l'ASL VCO provvedeva alla trasmissione alla Regione Piemonte degli schemi degli atti societari nella formulazione rivista alla luce delle indicazioni formulate a partire dalla DGR n. 69-5191/2012, e successivamente integrate in coerenza con il processo di revisione della rete ospedaliera regionale. Gli stessi venivano sottoposti al gruppo regionale di monitoraggio che formulava talune indicazioni relativamente al contratto di gestione, il cui adeguamento risultava necessario al fine di garantire il rispetto dei vincoli definiti nell'atto deliberativo.
- 1.11** Con nota prot. n. 33142 del 1.6.2018 l'ASL VCO trasmetteva la deliberazione n. 553 del 31.5.2018 di revisione degli schemi di atti societari alla luce delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro regionale. Con successiva deliberazione del Direttore generale n. 847 del 20.8.2018 l'ASL VCO adottava la proposta di accordo contrattuale 2018-2019 tra l'Azienda e COQ S.p.A. ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
- 1.12** In data 1 aprile 2019 venivano sottoposti al gruppo regionale gli schemi di atti societari già approvati dall'ASL VCO con deliberazione D.G. n. 553 del 31.5.2018. Il gruppo regionale, al termine della disamina degli atti, valutati alla luce dei provvedimenti di programmazione regionale nel frattempo intervenuti, nonché dei pareri espressi dagli organismi competenti in materia di autorizzazione ed accreditamento, concludeva che gli stessi, previo adeguamento delle attività di degenza in coerenza alle previsioni di cui agli accordi contrattuali già stipulati dall'Azienda nonché alle verifiche effettuate dall'Organismo tecnicamente accreditante, possono ritenersi coerenti con le condizioni, vincoli, principi ed elementi di garanzia definiti dalla DGR n. 69-5191 del 28.12.2012 per la trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria ai sensi dell'art. 23, comma 6, della L.R. 12/2008 e s.m.i.
- 1.13** Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 58-8782 del 12/04/2022 veniva approvata la conversione della gestione sperimentale del COQ in gestione ordinaria.

- 1.14** Con deliberazione della Giunta Regionale n. 41-5140 del 27/05/2022 veniva aggiornata la D.G.R. n. 58-8782 del 12 aprile 2019 sulla base del "Piano di sviluppo COQ-Asl VCO per il triennio 2022-2024" prevedendo, fra l'altro, che il contratto stipulato tra ASL VCO e COQ ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i per la regolamentazione delle attività della struttura medesima, preveda le modalità di adesione al progetto "FSE" (fascicolo sanitario elettronico), condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni sul Centro Unico di Prenotazione regionale, utilizzo della ricetta dematerializzata.
- 1.15** Con Delibera del D.G. dell'ASL VCO n. 596 del 16/08/2022 veniva dato atto dell'avvenuta sottoscrizione dei patti parasociali fra il COQ e l'ASL VCO con approvazione dello statuto societario. Nel suddetto documento si statuisce la messa a disposizione, in comodato, di beni e servizi dall'ASL VCO fra i quali i gestionali in uso all'ASL VCO e la condivisione di personale medico.
- 1.16** Al fine di implementare il progetto FSE, il COQ con nota prot. n. 1150MC/kg del 14/11/2022 ha chiesto all'ASL VCO "l'attivazione dei profili indispensabili all'attuazione del progetto e l'autorizzazione all'uso dei sistemi informativi di ASL VCO, facendosi carico dei costi di avvio in produzione e di parte degli eventuali maggiori costi specifici di manutenzione degli applicativi".
- 1.17** La particolare natura di presidio ospedaliero a partecipazione pubblica del COQ lo rende, in ossequio alle previsioni normative regionali, assimilato alle altre strutture facenti capo all'ASL VCO, con riguardo alla titolarità del flusso di dati clinici elaborati in esito alla prestazione di trattamenti di diagnosi e cura, che vengono effettuati presso il COQ con le medesime finalità e con i medesimi mezzi in atto presso l'ASL VCO.

2. CONSIDERATO CHE

Con la determinazione congiunta della finalità del trattamento (si veda punto 1.14) e dei mezzi del trattamento (si vedano punti 1.15 – 1.16) le parti riconoscono il loro status di contitolari del trattamento ex art. 26 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per i trattamenti di dati personali eseguiti nell'ambito delle prestazioni diagnostiche e cliniche.

Con il presente documento ("accordo") le parti intendono determinare congiuntamente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

DEFINIZIONI

Per quanto non specificamente definito nel presente accordo, si rimanda alle definizioni di cui all'art. 4 del GDPR.

DEFINIZIONE DI MISURE E STANDARD DI SICUREZZA

Le parti concordano nella definizione di misure e standard di sicurezza comuni da applicare a tutti i trattamenti da loro eseguiti per il soddisfacimento delle finalità di diagnosi e cura; i dati personali a cui le Parti avranno accesso sono quelli elaborati ed archiviati tramite le piattaforme in uso ad ASL VCO e condivise con COQ.

- 2.1** L'ASL VCO mette a disposizione del COQ gli applicativi di seguito elencati, alle condizioni dettagliate nella "convenzione per l'uso dei sistemi informative dell'ASL VCO, anche ai fini dell'implementazione fascicolo sanitario elettronico (FSE)":
- **Armonia web** per l'inserimento delle richieste di analisi di Anatomia Patologica e la visualizzazione dei risultati (order entry).
 - **RIS/PACS** (Sincromed/Synapse) per la gestione amministrativa, la refertazione e l'archiviazione delle immagini radiologiche: per ogni azienda è garantita un'area distinta ed autonoma; ogni soggetto (personale medico, tecnico di radiologia e amministrativo) che accede al sistema informatico RIS/PACS è identificato da proprie credenziali ed è titolare di specifica autorizzazione aziendale per

operare sul sistema. Le credenziali e le abilitazioni vengono rilasciate da ASL VCO su specifica richiesta di COQ. Il sistema permette la reciproca visualizzazione dei referti e delle immagini degli esami svolti dai pazienti presso gli altri due presidi ospedalieri.

- **E-Prescription** per la prescrizione delle ricette dematerializzate: il personale medico del COQ, regolarmente registrato sul portale “OPESSAN” (Anagrafe degli Operatori del Sistema Sanitario regionale) accede al programma con proprie credenziali di dominio ASL VCO all’interno della specifica struttura ospedaliera (COQ).
- **DnWeb** per l’inserimento delle richieste di analisi di laboratorio per i pazienti ricoverati e la visualizzazione dei risultati;
- **Escribe** per la condivisione dei tracciati degli ECG effettuati dal COQ e refertati dai cardiologi dell’ASL VCO e la visualizzazione e stampa dei referti cardiologici;
- **OliammWeb** utilizzato per richiedere materiale dai reparti al magazzino di Asl VCO;
- **IE-Repository:** applicazione di Repository Clinico Documentale finalizzato alla memorizzazione dei documenti clinici; l’ASL VCO metterà a disposizione del COQ un’area riservata destinata alla memorizzazione dei documenti clinici prodotto dal COQ, garantendo la totale separazione degli ambienti in uso all’ASL e al COQ e la non accessibilità reciproca di tali ambienti; per implementare il progetto FSE ai fini di una ottimale gestione del paziente, è consentita la reciproca visualizzazione dei documenti prodotti dagli altri due poli ospedalieri, previa acquisizione del consenso del paziente;
- **IE-Privacy Management:** sistema informatizzato per la raccolta dei consensi informati dei pazienti. L’ASL VCO si impegna a fornire al COQ un ambiente per gestire i propri consensi;
- **Xmpi:** banca dati anagrafica. L’ASL VCO si impegna a fornire al COQ l’accesso in sola lettura per la consultazione dei dati anagrafici dei pazienti.

2.2 ASL VCO ospita l’infrastruttura tecnologica di cui al punto 2.1 e dispone di procedure di sicurezza idonee al mantenimento dei sistemi. Si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune delle procedure in atto:

- 2.2.1 Attribuzioni funzioni degli Amministratori di Sistema
- 2.2.2 Conservazione credenziali Amministratori di Sistema
- 2.2.3 Gestione accessi amministratori di sistema
- 2.2.4 Aggiornamento antivirus
- 2.2.5 Gestione backup e disaster recovery
- 2.2.6 Aggiornamenti dei sistemi informativi

2.3 Entrambi i Contitolari dovranno osservare i seguenti standard di sicurezza definiti e concordati nel documento “Misure di sicurezza” (All. 1) e condividere la politica di data retention e la procedura per le violazioni di dati (data breach) (per ASL VCO Rif. Delib. DG n. 831 del 10/08/2018 e succ. Delib. DG n. 787 del 16/10/2019).

2.4 Ogni Contitolare, nell’ambito della sua organizzazione, si impegna a consentire l’accesso ai gestionali esclusivamente al personale medico ed amministrativo autorizzato predisponendo idonee informative per i pazienti in cui si faccia esplicito riferimento all’accordo di contitolarità e alla possibilità per il personale del COQ e per quello di ASL VCO di poter reciprocamente visionare la refertazione clinica e diagnostica per mezzo delle piattaforme condivise, per quanto concerne gli eventi clinici contestuali e tramite il FSE, nei termini di legge, per quanto concerne gli eventi clinici risalenti e trattati presso ognuno dei Contitolari;

2.5 Ogni Contitolare, nell’ambito della sua organizzazione, si impegna a definire idonee misure finalizzate a mitigare i rischi relativi al trattamento dei dati conseguente al perseguimento delle finalità di diagnosi e cura dei propri pazienti;

2.6 Il COQ sarà responsabile della gestione autorizzativa del proprio personale ad operare sui sistemi messi a disposizione dalla ASL VCO e della corretta formazione dei propri operatori all’uso delle credenziali ricevute.

3. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

- 3.1** Ogni parte garantisce di aver adottato una procedura per l'efficace gestione dell'esercizio dei diritti dell'interessato, garantendo di essere in grado di rispettare le tempistiche previste dal GDPR e il tempestivo riscontro all'interessato;
- 3.2** Gli Interessati potranno esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR in relazione ai Dati Personali, rivolgendosi ai recapiti indicati nelle informative rese ai pazienti;
- 3.3** Ciascuna delle parti Parti che riceve una richiesta di esercizio dei diritti si impegna a comunicarla tempestivamente all'altra parte, in forma sicura, e comunque entro 6 giorni lavorativi dal suo ricevimento; l'ASL VCO provvederà a gestire la richiesta sul Database centralizzato.

4. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI EX ARTT. 13 E 14 DEL GDPR

- 4.1** Le parti si impegnano a predisporre in autonomia la documentazione in materia di protezione dati personali e nel rispetto delle disposizioni del presente accordo in merito alla contitolarità e alla normativa sulla protezione dei dati.
- 4.2** Le parti riconoscono che il presente Accordo prevede il trattamento di due macro categorie di dati personali, anagrafici e relativi alla salute, definendo per queste le responsabilità riguardanti gli adempimenti e le garanzie informative previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il singolo contitolare incaricato della prestazione di cura dovrà consegnare un apposito documento informativo ex art. 13 del GDPR, il quale dovrà riportare anche le seguenti informazioni:
 - La lista dei contitolari del trattamento, corredata dai dati di contatto di questi e dei loro DPO;
 - L'indicazione chiara ed univoca che il trattamento dei dati personali avverrà per il soddisfacimento della finalità di diagnosi e cura e che " è prevista, per eventi contestuali, la reciproca consultabilità dei dati personali e particolari fra le Strutture dei Contitolari"
 - Il fondamento di liceità dei trattamenti è identificabile nella finalità di diagnosi e cura ex artt. 6, comma 1, lett. b) ed e) e 9, comma 2, lett. h) del GDPR;
 - L'indicazione che i dati raccolti saranno condivisi con i contitolari per il soddisfacimento della finalità del trattamento;
 - Il seguente paragrafo, riportato nella sezione dedicata ai Destinatari: *"i dati vengono pubblicati su repository condivisi fra i Contitolari. Tali repository consentono l'accesso alle informazioni ivi contenute solo previa autenticazione del richiedente l'accesso e validazione da parte del responsabile del quesito diagnostico (o di un suo delegato) dei motivi alla base della richiesta."*
 - Il fatto che, per esercitare i propri diritti previsti dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali, l'interessato potrà contattare direttamente ogni contitolare del trattamento, il quale, se necessario ad un pieno e celere riscontro, potrà inoltrare la richiesta agli altri contitolari o coinvolgerli nel riconoscimento del suo esercizio.
Al fine di soddisfare i requisiti di cui al presente punto, i contitolari possono definire una modulistica comune.

5. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO

- 5.1.** Ogni contitolare si impegna a garantire il massimo grado di cooperazione e trasparenza in caso di ispezione dell'Autorità di controllo italiana o della Guardia di Finanza.

6. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI EVENTI DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

- 6.1.** Ogni contitolare garantisce di aver adottato una procedura di valutazione e gestione degli eventi che possono comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, garantendo di essere in grado di rispettare le tempistiche imposte dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- 6.2. Nel caso in cui una parte, durante o successivamente l'esecuzione delle proprie attività di trattamento, sia vittima di un evento capace di generare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche ("data breach"), il primo, se il data breach ha coinvolto in tutto o in parte i dati trattati in contitolarità, comunica tale evento a tutti gli altri Contitolari, nel caso in cui l'adozione di idonee misure correttive non abbia permesso di scongiurare tale rischio, entro 24 ore con indicazione di tutte le informazioni di cui all'art. 33 GDPR par.3;
- 6.3. Nella comunicazione di cui al punto precedente, il contitolare fornisce ogni informazione utile all'identificazione dei fattori di rischio e alla valutazione dei possibili impatti sui diritti e le libertà delle persone fisiche;
- 6.4. Nel caso in cui la violazione di cui al punto precedente sia "generale" o non possa essere ricondotta ad un solo contitolare, alle comunicazioni e notifiche di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR provvederà l'ASL VCO;
- 6.5. Il contitolare che provvede alle comunicazioni e notifiche ex artt. 33 e 34 del GDPR garantisce il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

7. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI RISPETTO DEL PRESENTE ACCORDO

- 7.1. Tutte le parti dichiarano di essere state rese edotte e di essere consapevoli che, nell'ambito delle attività di propria competenza, la mancata osservanza anche di una sola disposizione del presente accordo può determinare una violazione, più o meno grave, della normativa in materia di protezione dei dati personali, che espone tutti i contitolari, indistintamente, al rischio di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo e a dover risarcire eventuali danni subiti dagli interessati. Per tale motivo, ogni parte dichiara, sin da ora, di manlevare e tenere indenne le altre parti nella denegata ipotesi che vengano comminate delle sanzioni dall'Autorità di controllo o che vengano risarciti eventuali danni agli interessati per la mancata osservanza delle disposizioni convenute con il presente accordo o per la violazione delle disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, addebitabili al proprio personale.

8. DURATA E RECESSO

- 8.1 Il presente Accordo avrà validità di 2 anni decorrenti a partire dalla data di sottoscrizione, salvo nuove opportunità derivanti dalla normativa vigente alla scadenza dell'accordo. All'atto dello scioglimento, per qualunque causa, i dati personali saranno custoditi nella banca dati dell'ASL VCO e destinati ad altro uso legittimo nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati personali.
- 8.2 Nei casi di esclusione o recesso di una Parte, il presente Accordo cesserà la sua efficacia nei confronti di quella parte, lasciando impregiudicata la liceità del trattamento dei dati personali. ASL VCO provvederà ad inibire gli accessi della stessa dal Database centralizzato ed a fornire al COQ i dati di propria competenza in formato strutturato.
- 8.3 Le Parti convengono che, qualora non sia possibile risolvere preliminarmente le eventuali controversie in via amichevole, eleggono il Tribunale di Verbania quale foro competente.

Firma dei contitolari

Contitolare	Firma
ASL VCO	
C.O.Q.	

MISURE DI SICUREZZA

Gli Archivi oggetto del Trattamento Condiviso sono protetti dalle seguenti misure di sicurezza:

MISURE DI SICUREZZA TECNICO-INFORMATICHE	DESCRIZIONE SINTETICA
CRITTOGRAFIA DEI DATI	Il sistema di cifratura è applicato ai dati personali oggetto della Convenzione
CONTROLLO ACCESSO LOGICO	Solo il personale autorizzato ha accesso logico agli ambienti (virtuali e non) in cui sono ospitati gli Archivi, tramite l'utilizzo di credenziali di autenticazione gestite da parte dell'ICT. Le password di accesso devono essere cambiate periodicamente dall'operatore autorizzato e devono rispondere a requisiti minimi di lunghezza e complessità.
LOG-FILE	Tutti i sistemi che concorrono alla fornitura dei Servizi, compresi firewall, apparati di rete, Sistemi Operativi e applicazioni registrano log sui loro rispettivi sistemi di gestione dei log, i quali sono registrati e conservati per consentire revisioni di sicurezza e attività di diagnostica per un tempo per un tempo comunque coerente con le p revisioni di legge applicabili.
SISTEMI DI CONSERVAZIONE CLOUD/BACK-UP E SISTEMI DI RIDONDANZA	Tutti i sistemi che concorrono alla fornitura dei Servizi sono fruibili in cloud. Sistemi di back-up sono disponibili per ciascuno dei sistemi utilizzati.
DISASTER RECOVERY PLAN	Processi di disaster e recovery plan sono applicati dai Contitolari, con riguardo ai server dell'infrastruttura in cui sono ospitati gli archivi.
PRESIDI CONTRO MALWARE E VIRUS INFORMATICI	Tutti i server dell'infrastruttura in cui sono ospitati gli archivi e tutte le postazioni di lavoro tramite le quali gli operatori autorizzati possono accedere a server sono equipaggiati con idoneo software antivirus e antimalware conforme agli ultimi standard del settore e tenuto costantemente aggiornato.
FIREWALL E CONTROLLO DELL'ACCESSO ALLE RETI	L'accesso alla rete di utenti e dispositivi non autorizzati è impedito tramite sistemi di firewall e controllo dell'accesso alle reti
SEGMENTAZIONE E SEGREGAZIONE DELLE RETI	Le reti di ASL VCO e COQ saranno obbligatoriamente separate e segregate in segmenti di rete specifici di ciascun soggetto (ASL VCO e COQ), mediante la sola apertura delle porte di rete e dei protocolli strettamente necessari al funzionamento dei sistemi condivisi.
NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA	In conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, si è provveduto ad individuare e nominare gli amministratori di sistema. Gli amministratori di sistema sono dipendenti dell'ASL VCO e del COQ, nonché dipendenti dei fornitori dei applicativi di cui alla "Convenzione per l'uso da parte del COQ dei sistemi informativi dell'ASL VCO", che forniscono idonee garanzie di rispetto dei requisiti previsti dal citato Provvedimento.
POLITICHE E PROCEDURE A TUTELA DEI DATI	I Contitolari adottano apposite procedure a tutela dei dati personali oggetto dei trattamenti condivisi, tra le quali una politica di <i>data retention</i> ed una procedura per la gestione delle violazioni di dati (<i>data breach</i>).

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DATA PROTECTION AWARENESS	Dipendenti e collaboratori che hanno accesso ai dati personali sono stati incaricati e autorizzati ad eseguire le operazioni di trattamento dati ed hanno competenze base in materia di sicurezza informatica per garantire quanto più possibile la prevenzione di incidenti informatici e, in caso di criticità, risposte e gestione adeguate. I Contitolari cureranno di aggiornare le istruzioni in funzione del trattamento condiviso.
REGISTRO DEI TRATTAMENTI	Viene redatto un Registro del Trattamento Condiviso ai sensi dell'art. 30 del GDPR o, in alternativa, i registri tenuti singolarmente dalle Parti sono aggiornati di conseguenza.

CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A. DI OMEGNA PER ATTIVITÀ DI POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI A PAZIENTI DEGENTI PRESSO IL COQ SVOLTA DA PERSONALE INFERMIERISTICO DELLA ASL VCO

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020;

E

il Centro Ortopedico di Quadrante (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione, denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna, Lungolago Buozzi n. 25, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) – Oggetto della convenzione

L'ASL VCO autorizza il proprio personale con la qualifica di Infermiere, inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, esperto in posizionamento di accessi vascolari tipo PICC, Midline, Leader cath o similari, in servizio presso strutture diverse (Oncologia, Distretto, Cure domiciliari), ad effettuare il posizionamento dei dispositivi vascolari (PICC, Midline, Leader cath o similari) a favore di pazienti ricoverati presso il Centro Ortopedico di Quadrante.

Il posizionamento sarà effettuato preferibilmente entro 3 gg. Lavorativi e nel limite massimo

	dei 5 giorni successivi alla richiesta.	
	Il dispositivo da posizionare sarà definito dall'infermiere del PICC team, dopo una visita	
	preliminare effettuata dallo stesso a seguito della richiesta.	
	In caso di posizionamento di dispositivo PICC, qualora il paziente risulti trasportabile o non	
	sia in regime di "isolamento", la procedura sarà effettuata presso il DH Oncologico del	
	Presidio di Verbania.	
	L'impegno previsto è di circa 2/3 interventi al mese. L'attività verrà svolta in orario di	
	lavoro, per un totale di circa 5 ore al mese.	
	Art. 2) – Corrispettivo	
	Per le prestazioni in oggetto il COQ rimborserà alla ASL VCO il costo orario del personale	
	impiegato, comprensivo degli oneri aziendali correlati.	
	Il COQ si impegna a far pervenire all'ASL VCO, entro il giorno 10 di ogni mese, apposita	
	dichiarazione nella quale devono essere indicate le ore effettuate, la relativa data ed il	
	nominativo del personale che ha svolto la prestazione.	
	Sulla scorta di tali attestazioni, il Direttore della SOC Di.P.Sa effettuerà le verifiche di rito e	
	trasmetterà la documentazione debitamente vistata alla SOC Risorse Economico Finanziarie	
	e Patrimonio ai fini della successiva fatturazione (esente IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n.	
	18 del DPR 633/72), con pagamento a 30 giorni data fattura.	
	Tutto il materiale occorrente alla prestazione, ivi compreso il dispositivo vascolare, sarà	
	fornito dal COQ.	
	Art. 3) – Assicurazione	
	Il COQ dovrà garantire al personale ASL VCO coinvolto nell'attività, la copertura	
	assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, compreso il rischio	
	in itinere.	
	Art. 4) – Privacy	
	2	

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i dipendenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per il COQ sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante del COQ o da un suo delegato.

Art. 5) – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2024** al **31/12/2025**; nelle more del perfezionamento dell'atto, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

È fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg.

Nel permanere delle attuali condizioni, le parti si riservano la facoltà di rinnovare la presente convenzione; al mutare delle necessità, si riservano di modificarla o integrarla, previa sottoscrizione di specifico atto.

Art. 6) – Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. il COQ si impegna a fornire al personale dell'ASL VCO, di cui alla presente convenzione, il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale e del piano di emergenza aziendale.

Art. 7) – Controversie

Per ogni controversia derivante o inerente la presente convenzione, che non si possa risolvere amichevolmente, è competente il Foro di Verbania.

Art. 8) – Sottoscrizione Bollo e Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dal COQ (autorizzazione dell' Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania prot. n. 22133 del 6 settembre 2010).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell' art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Omegna, _____

CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mauro CARDUCCI)

Omegna _____

ASL VCO

IL DIRETTORE SOSTITUTO SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E

ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)